

# Scadenzario n. 11/7



FISCALE	CHI	COSA
2 novembre		<p><b>DICHIARAZIONI 2021 - Versamento secondo acconto</b></p> <p>Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF e imposte sostitutive Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2021 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, nonché dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2021.</p>
FISCALE	CHI	COSA
2 novembre	<p>I datori di lavoro aziende private e pubbliche, già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.</p>	<p><b>INVIO UNIEMENS flusso dati mese precedente</b></p> <p><b>Adempimento:</b> invio della <b>Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens</b> dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente.</p> <p>Per i datori di lavoro, l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. <b>ATTENZIONE:</b> Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.</p> <p><b>Modalità:</b> Via telematica sul sito dell'Inps.</p>
FISCALE	CHI	COSA
2 novembre	<p>I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un <b>credito Iva, ovvero un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro</b> e</p>	<p><b>IVA CREDITO INFRANNUALE – Rimborso o compensazione credito IVA trimestrale (Modello TR)</b></p> <p>Il modello deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,</p>

	che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il <u>Modello IVA TR</u> .	direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel. Il termine cadendo di domenica e il 1° novembre essendo festivo, è prorogato al 2 novembre (primo giorno feriale successivo).
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
2 novembre		<p><b>MODELLO 770/2021 – Presentazione della dichiarazione</b></p> <p>Termine ultimo per l'invio del modello 770/2021 per i sostituti di imposta, che quest'anno è fissato al 2 novembre 2021 in quanto la scadenza ordinaria del 31 ottobre cade di domenica e il 1 novembre è festivo, esclusivamente per via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) direttamente dal sostituto d'imposta;</li> <li>b) tramite un intermediario abilitato;</li> <li>c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);</li> <li>d) tramite società appartenenti al gruppo.</li> </ul>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
2 novembre		<p><b>RATEIZZAZIONI PRE-COVID - Versamento rate scadute</b></p> <p>Ultimo giorno utile <b>per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) per i contribuenti con piani di dilazione già in essere all'8 marzo 2020*</b>, viene <b>differito</b> dal 30 settembre <b>al 31 ottobre 2021</b> (il</p>

		<p>versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato <b>entro il 2 novembre</b> in quanto la scadenza fissata dal DL 146/2021 coincide con un giorno festivo).</p> <p><i>*21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020.</i></p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
4 novembre		<p><b>CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE - Invio comunicazione spese</b></p> <p><b>Ultimo giorno utile</b> per comunicare l'ammontare delle spese che danno diritto al credito d'imposta sanificazione, da parte dei contribuenti che hanno adottato misure di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, in relazione alle <b>spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.</b></p> <p><a href="#">Scarica qui il Modello</a></p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
15 novembre		<p><b>IVA – Fatturazione differita mese precedente</b></p> <p>I soggetti IVA devono procedere <b>all'emissione e registrazione delle fatture differite</b> relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea</p>

		documentazione effettuate nel <b>mese solare precedente</b> . La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre		<p><b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento rateale</b></p> <p>I soggetti IRES, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che si sono avvalsi della proroga al 15 settembre e hanno scelto il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della 4° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,67%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,</li> <li>• del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.</li> </ul>

FISCALE	CHI	COSA
16 novembre		<p data-bbox="1037 191 1730 224">Il versamento va effettuato con Modello F24.</p> <p data-bbox="1037 289 2018 363"><b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento imposte per chi ha scelto il pagamento rateale</b></p> <p data-bbox="1037 418 2018 1040"><b>I soggetti IRES</b>, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità con <b>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</b>, che hanno scelto il <b>pagamento rateale</b> ed hanno effettuato il <b>primo versamento entro il 30 giugno 2021</b>, devono effettuare il versamento della <b>6° rata</b>, con applicazione degli <b>interessi nella misura dello 1,50% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021</b> avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della <b>5° rata</b>, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello <b>1,17%</b>):</p> <ul data-bbox="1087 1052 2018 1321" style="list-style-type: none"> <li>• <b>delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali</b> a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021,</li> <li>• <b>del saldo IVA relativo al 2020</b> risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.</li> </ul>

FISCALE	CHI	COSA
16 novembre		<p><b>IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile</b></p> <p>I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono versare l'imposta dovuta <b>per il mese di ottobre</b> (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: <b>6010 - Versamento Iva mensile ottobre.</b></p>
FISCALE	CHI	COSA
16 novembre		<p><b>IVA - Liquidazione e versamento Iva trimestrale</b></p> <p>I <b>contribuenti Iva trimestrali per opzione</b> devono provvedere al versamento dell'IVA dovuta per il 3° trimestre, <b>maggiorata dell'1%</b> ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72.</p> <p>Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo: 6033 - Versamento IVA trimestrale - 3° trimestre.</p> <p><b>Contribuenti trimestrali speciali (naturali)</b> Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e <b>senza l'applicazione degli interessi dell'1%</b>. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• distributori di carburanti</li> <li>• autotrasportatori di merci conto terzi</li> <li>• esercenti attività di servizi al pubblico</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• esercenti arti e professioni sanitarie.</li> </ul> <p>I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali "ordinari" (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell'anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.</p> <p><b>I Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di subfornitura) devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6722 - Subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 3° trimestre</li> <li>• 6726 - Subfornitura - Iva trimestrale - versamento 3° trimestre.</li> </ul>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 novembre		<p><b>IVA - Versamento rata saldo Iva 2020</b></p> <p>I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del <b>saldo IVA 2020</b> relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2021, <b>devono versare la 9° rata aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la 9a rata, applicazione degli interessi nella misura del 2,64%),</b> tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: <b>6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.</b></p>



FISCALE	CHI	COSA
16 novembre		<p><b>RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID versamento</b></p> <p><b>I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti</b> fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal <u>"Decreto Cura Italia"</u> (DL 18/2020) e dal <u>Decreto Liquidità</u> (DL n. 23/2020), e hanno <b>optato per il versamento del secondo 50% degli importi sospesi in 24 rate mensili</b>, devono provvedere al <b>versamento della rata</b>.</p> <p>Ricordiamo che l'altro 50% dei versamenti sospesi doveva essere versato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.</p> <p>Per approfondire leggi gli articoli <u>"Versamenti tributari e contributivi sospesi: ripresa dal 16 settembre"</u>  <u>"Sospensione contributi INPS per Covid proroga al 31.1.2021"</u>.</p>
FISCALE	CHI	COSA
16 novembre		<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività</b></p> <p>I sostituti d'imposta devono versare <b>l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione</b>, con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito</li> </ul>

		<p>da lavoro dipendente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni</li> <li>• 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione</li> <li>• 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione</li> <li>• 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.</li> </ul>
FISCALE	CHI	COSA
16 novembre		<p><b>SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute</b></p> <p><b>I sostituti d'imposta</b> devono <b>versare le ritenute operate</b> nel mese di <b>ottobre</b> sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.</p>

FISCALE	CHI	COSA
30 novembre	Imprese industriali e dell'Edilizia	<p><b>CASSA INTEGRAZIONE eventi non evitabili</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a <b>eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato</b>. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio .</p> <p><b>Modalità: procedura telematica sul portale INPS</b> . Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.</p>

FISCALE	CHI	COSA
30 novembre		<p><b>CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO - Comunicazione delle spese</b></p> <p>Il decreto Rilancio ha introdotto riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, fino ad un massimo di spese di 80 mila euro per ciascun beneficiario. Il credito adeguamento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24.</p> <p>Per poter accedere al credito i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore devono comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione</li> <li>• l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.</li> </ul> <p>La comunicazione può essere inviata dal <b>20 luglio 2020</b> al <b>30 novembre 2021</b>. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, devono essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.</p>

FISCALE	CHI	COSA
30 novembre		<p><b>DEFINIZIONE AGEVOLATA - Versamento rate scadute nel 2020 e 2021</b></p> <p>Con la pubblicazione del Collegato Fiscale 2022 (Decreto del 21.10.2021 n 146) in ambito riscossione si sono definite importati novità per i contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE».</p> <p><b>Le rate non versate</b>, riferite alle <b>scadenze del 2020</b> relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"Rottamazione-ter"</b>,</li> <li>• <b>"Saldo e stralcio"</b></li> <li>• <b>"Definizione agevolata delle risorse UE"</b>.</li> </ul> <p>potranno essere corrisposte, in unica soluzione, <b>entro il 30 novembre 2021</b> (scadenza originariamente prevista per il 31 luglio 2020, e successivamente differita al 30 settembre 2021 dal Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021), <b>insieme a quelle previste in scadenza nel 2021</b>.</p> <p>Per tutte le rate sono ammessi i <b>5 giorni di tolleranza</b>, il pagamento dovrà, quindi, essere effettuato <b>entro il 6 dicembre 2021</b>.</p> <p>In sostanza, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, entro il <b>30 novembre 2021</b> dovranno essere corrisposte integralmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>le rate</b> della <b>"Rottamazione-ter"</b> e della <b>"Definizione agevolata delle risorse UE"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre <b>del 2020</b></li> <li>◦ e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30</li> </ul> </li> </ul>

		<p>novembre <b>del 2021</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>le rate</b> del “<b>Saldo e stralcio</b>” <ul style="list-style-type: none"> <li>○ scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020</li> <li>○ e 31 marzo, 31 luglio del 2021.</li> </ul> </li> </ul>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
30 novembre		<p><b>DICHIARAZIONE IRAP 2021 - Presentazione</b></p> <p>I Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare la dichiarazione IRAP 2021, esclusivamente in via telematica.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
30 novembre		<p><b>DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2021 - Adempimenti vari</b></p> <p>Termine ultimo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presentazione del <b>modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730</b></li> <li>• la presentazione di <b>Redditi aggiuntivo del 730</b> (frontespizio e i quadri RM, RT e RW)</li> <li>• per il versamento del <b>secondo o unico acconto</b> per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi.</li> </ul>

FISCALE	CHI	COSA
30 novembre		<p><b>FATTURE ELETTRONICHE - Versamento Imposta di bollo fatture 3° trimestre 2021</b></p> <p>I Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel <b>terzo trimestre dell'anno 2021</b>, devono effettuare il pagamento, in unica soluzione, <b>dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche</b> emesse nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.</p> <p>Il pagamento deve essere eseguito indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP.</p>